

fl. 79 / II leg.

I

Consiglio Regionale della Puglia

"Disciplina per le nomine di competenza della Regione"

REGIONE PUGLIA		
ATTIVO		
001106	25 MAR. 1976	
Cat.	Classe	Fasc.

Signor Presidente, signori consiglieri,

scopo del presente disegno di legge è quello di dare disciplina alla nomina di amministratori degli enti e delle aziende della Regione ed a partecipazione regionale, nonché delle Commissioni e dei membri di esse demandati genericamente alla Regione, che, secondo lo Statuto della Regione Puglia, spetta al Consiglio Regionale, a norma dell'art.27, comma unico, lett.o). Il progetto intende soddisfare ad un'esigenza che è stata via via avvertita nella prassi instauratasi durante la prima legislatura.

Se, infatti, la norma statutaria investe il Consiglio del potere di nomina, nei casi previsti dalla lett.o) dell'art. 27 citato, l'esercizio di quel potere ad opera del Consiglio si vuol estrinsecare in un vaglio oculato, politico ma non partitico, giacchè allargato a tutte le rappresentanze politiche aventi voce nel Consiglio, oltre che beninteso tecnico, nel dar corso al quale tutto il Consiglio si corresponsabilizza nella valutazione dei candidati alla nomina, nonché nel voto che ad essa provvede.

Non basta davvero, a dare appropriata esecuzione alla norma, il riservare alla mera discrezionalità della maggioranza, e, parimenti, quando dalla legge è prevista che spazio venga fatto alla minoranza, alla discrezionalità di quest'ultima, di designare e provvedere alle nomine; che il Consiglio conosca delle nomine soltanto alla proclamazione dei maggiormente suffragati. Sembra con-

forme alla devoluzione al Consiglio, per le nomine che da esso devono procedere, che un vero controllo valutativo si eserciti sulle persone designate, perchè vengano esse presentate all'apprrezzamento e al voto del Consiglio regionale, con il sussidio di una istruttoria valevole ad illuminarlo sulle qualità morali, oltre che politiche, sulla qualificazione professionale, tecnica ed amministrativa, dei candidati proposti per la nomina.

o o o

Il progetto prevede che, a sussidiare la indicazione dei proposti, si eserciti l'intervento della Commissione competente, cioè della prima Commissione, investita di un parere motivato, obbligatorio ma non vincolante, che lasci preservato, dunque, il potere del Consiglio Regionale. Tuttavia il parere espresso dalla Commissione, la pubblicità delle candidature (non bisogna ovviamente confondere la segretezza del voto con la segretezza sul nominativo del candidato), la discussione che ben potrà verificarsi in Consiglio Regionale, a precisare anche i motivi di dissenso rispetto al parere sortito a maggioranza o all'unanimità in Commissione, sono tutti elementi che certamente influenzeranno in senso selettivo sulle scelte.

Non c'è chi non rilevi che il solo fatto di sottoporre le nomine alla istruttoria e al parere della Commissione, stimola a vagliare la designazione, già prima di proporla; che la notizia sul candidato proposto, giova ad evitare, quanto meno, che si incorra in casi eclatanti di incompatibilità.

o o o

Sul piano propriamente politico il sistema che si propone per-

mette a tutti i cittadini di conoscere dei criteri seguiti dal Consiglio Regionale nella scelta dei propri rappresentanti e quindi discende al controllo quella sfera di esercizio del potere che, nella segretezza in cui finora si è esplicata, più ha consentito il libero ~~caso~~ alla valutazione peggiorativa di essa, come "sottogoverno".

Nè va dimenticato che le nomine in questione costituiscono applicazione ~~operativa~~ all'esterno del Consiglio Regionale - del principio della partecipazione della collettività regionale, che si concentra, nella sua rappresentanza democratica, nel Consiglio Regionale: partecipazione regionale e non mero appannaggio partitico. Nella strutturazione democratica dell'attività politica i partiti sono i pilastri fondamentali e, quindi, loro spetta la scelta dei dirigenti e dei programmi delle amministrazioni collegate operativamente con il Governo della Regione. Tutto ciò è innegabile, ma certamente tutto ciò non implica che ogni attività amministrativa esterna possa comprimersi in chiave conclusivamente politica. Occorre sottolineare che gli incarichi esigono "rappresentanti" della Regione e non rappresentanti di partiti: tutti i "rappresentanti" compongono l'~~immagine~~ stessa della Regione (nel suo complesso) e possono quindi comprometterne la credibilità.

o o o

Il presente disegno di legge non tende - in alcun modo - ad escludere o subordinare il criterio politico nella scelta di coloro cui affidare gli incarichi, invece a riequilibrarlo con il necessario rilievo che, insieme ad esso, deve essere dato al-

la personalità alla integrità, alla preparazione, alla competenza tecnica del candidato : elementi essenziali per una gestione delle nomine che non si acconci a subire l'etichetta di "clientelare", e a sottrarsi alla valutazione peggiorativa, di strumentalmente servire alla "lottizzazione" del potere.

Pertanto il movente di questa proposta, è di riuscire come contributo al risanamento della vita pubblica e al rilancio di credibilità delle istituzioni.

o o o

Potrà dubitarsi che, a instaurare il disciplinamento delle nomine, debba darsi luogo alla emanazione di una legge, potendo sembrare sufficiente l'adozione di norme regolamentari, regolanti cioè l'attività interna del Consiglio Regionale. Ma vogliamo insistere per la forma di legge, perchè il tema delle nomine e il vaglio su di esse involgono l'apprezzamento che si esercita su cittadini, nel momento in cui vengono proposti a rappresentanti esterni del Consiglio Regionale, dunque hanno una significazione che non potrebbe essere vastamente preservata, nel rilievo che deve mantenersi ad essa, se provvedessimo appena con l'assunzione di norme di condotta interna, innovabili senza formalità.

Con queste brevi considerazioni crediamo di accompagnare la presente proposta, sottolineando l'opportunità della sua pronta approvazione, come manifestazione concreta di volontà di moralizzazione della vita pubblica regionale - che si confida, sia parimenti avvertita da tutti i partiti.

Art.1

In tutti i casi in cui in base a leggi statali o regionali, regolamenti o convenzioni, spetta alla Regione Puglia la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso enti o istituti pubblici o privati, negli organi statali e regionali di controllo, nonchè in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale, fatta eccezione per le commissioni o comitati che agiscono all'interno della Regione, la nomina o designazione deve essere preceduta dal parere motivato della Commissione permanente competente.

Il parere della Commissione è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui la persona da nominare o designare sia ~~di~~ nettamente indicata dalla legge statale o regionale, dal regolamento o dalla convenzione che la prevedono, nei casi in cui leggi, regolamenti o convenzioni richiedano specificatamente la nomina o designazione di dipendenti regionali e quando la persona da nominare, anche a seguito di designazione multiple, non rappresenti la Regione ma organismi a questa estranei.

Art.2

L'Ufficio di presidenza del Consiglio, dietro richiesta della Giunta regionale per le nomine di sua competenza, almeno trenta giorni prima dalla data prevista per la nomina o designazione, farà pervenire al Presidente della Commissione la relativa richiesta.

La Commissione determina i criteri per la nomina o designazione, indicando i requisiti personali, professionali e di esperienza dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che dovrà essere nominata o designata.

Fino al terzo giorno antecedente alla riunione della Commissione, i Consiglieri regionali, i Gruppi consiliari e la Giunta potranno fare pervenire alla Commissione proposte di candidature, che dovranno essere accompagnate da informazioni che giustifichino la scelta e, in particolare, precisare i titoli professionali del candidato in relazione all'incarico, i dati anagrafici, il titolo di studio, il "curriculum" professionale, nonché gli incarichi ricoperti, in atto e precedentemente, in società od enti pubblici e privati.

Art.3

La Commissione, dopo aver preso atto delle indicazioni emerse, sentiti se del caso i presentatori e i candidati stessi per chiarimenti, procede alla verifica della rispondenza di ~~ga~~ ogni candidatura ai criteri prestabiliti ed esprime quindi il proprio parere sulla presentazione delle candidature all'organo competente per la nomina o designazione.

Art.4

Per le nomine di competenza del Consiglio Regionale, la votazione è preceduta dalla relazione della Commissione competente, sulla quale, a richiesta dei consiglieri, si apre la discussione e può darsi corso alle dichiarazioni di voto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 24 marzo 1976.

Giuseppe Calvesi